

COMUNE DI CHIALAMBERTO

PROVINCIA DI TORINO

ORDINANZA

N. 14/2013 Reg. Ord.

SMALTIMENTO E DISTRUZIONE CARCASSE DI BOVINE MORTE IN ALPEGGIO

IL SINDACO

- Vista la proposta di autorizzazione allo smaltimento in loco emessa dal Servizio Veterinario dell'A.S.L. TO4 in data 9/8/2013, pervenuta a questi uffici in data 9/8/2013;
- Sentito il parere dell'A.R.P.A. e del S.I.S.P. dell'A.S.L. n. 6;
- Richiamata la decisione 2001/2/CE secondo cui le carcasse dei bovini morti in allevamento sono classificate come materiale specifico a rischio BSE;
- Visto il T.U.LL.SS. 27/7/1934 n. 1265;
- Visto l'art. 32 della Legge 23/12/1978 n. 833;
- Vista la L.R. 26/10/1982 n. 30;
- Visto l'art. 38 della Legge 8/6/1990 n. 142;
- Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 8/2/1954 n. 320:
- Vista l'Ordinanza del Ministero della Sanità 15/6/1998;
- Vista l'Ordinanza del Ministero della Sanità 17/11/2000;
- Richiamata l'informativa della Regione Piemonte Direzione Agricoltura in data 11/06/2012 prot. 13931/DB1104;
- Visto il Piano Regolatore Generale Comunale;
- Visti i possibili rischi per la pubblica salute derivanti dal mancato smaltimento della carcassa.

ORDINA

La distruzione, mediante interramento e denaturazione con agenti disinfettanti, come da istruzioni di seguito riportate, dei seguenti animali:

specie BOVINA razza PIEMONTESE sesso F età 2012 recante marca auricolare: IT003990072329, specie BOVINA razza S PT sesso F età 2012 recante marca auricolare: IT001990676356 morte presumibilmente e secondo quanto dichiarato dal proprietario PER FOLGORAZIONE

in alpeggio SAN BERNE' (cod. 075TO11P) proveniente dall'allevamento di proprietà del sig. BORELLO ALDO residente a POIRINO (TO) loc. Cascina Ruà n. 13.

Istruzioni per interramento carcasse di bovini morti in allevamento:

- 1. La carcassa dovrà essere interrata ad una profondità minima di mt. 2 e comunque in modo che sopra la carcassa stessa sia presente uno strato di terra di almeno mt. 1;
- 2. Al fine di evitare inquinamenti alle falde acquifere, la fossa dovrà essere individuata in luogo appropriato ed il fossato cosparso di calce viva;
- 3. La carcassa, prima dell'interramento, dovrà essere cosparsa di una soluzione disinfettante di ipoclorito di sodio al 5% (denominazione commerciale candeggina o varechina).

Si dispone la notifica immediata della presente al Sig. BORELLO Aldo (allevatore) ed il conseguente invio di copia al Servizio Veterinario competente territorialmente. Gli Agenti di Polizia Municipale ed il Servizio Veterinario dell'A.S.L. TO4 sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Chialamberto li 13 AGOSTO 2013

IL SINDACO

(Adriano BONADE' BOTTINO)